



**BANDO "SOSTEGNO FINANZIARIO PER LO SVILUPPO DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI DELLE MICRO-PMI DELLA  
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA"  
EDIZIONE 2015**

**ART. 1 – FINALITA'**

1. La Camera di Commercio di Reggio Calabria intende **sostenere la realizzazione di progetti rivolti allo sviluppo delle dotazioni strumentali** delle Micro-PMI della Provincia di Reggio Calabria, attraverso l'erogazione di contributi in conto capitale a fronte di investimenti a tale scopo finalizzati.

2. Il Fondo è valorizzato in € 50.000.

La Camera di Commercio si riserva la facoltà di:

- a) riaprire i termini di scadenza in caso di mancato esaurimento delle risorse disponibili;
- b) chiudere il bando in caso di esaurimento delle risorse.

**ART. 2 – DESTINATARI**

1. Sono ammesse ai benefici del presente bando le imprese, loro cooperative e consorzi, che rientrino nella definizione di micro, piccola e media impresa data dalla normativa comunitaria recepita a livello nazionale (Raccomandazione della Commissione Europea 361/2003/CE del 6 maggio 2003 e decreto del Ministero Attività Produttive del 18 aprile 2005, pubblicato nella G.U. 238 del 12/10/2005)<sup>1</sup> con sede e/o unità operativa nella provincia di Reggio Calabria:

- iscritte al Registro Imprese ed in regola con la denuncia di inizio attività al Rea della Camera di Commercio di Reggio Calabria, con sede e/o unità operativa (escluso magazzino o deposito) nella provincia di Reggio Calabria;
- in regola, e nell'esatta misura, con il pagamento del diritto annuale camerale (**si raccomanda di verificare la correttezza e la completezza dei pagamenti effettuati, prima di procedere alla presentazione della domanda a valere sul presente bando**);
- non sottoposte a procedure concorsuali quali: fallimento, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa
- operanti in qualsiasi settore economico salvo quanto previsto dall'art. 5 del presente bando;
- che non si trovino in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (2001/C 244/02, pubblicati nella G.U.C.E. serie C n. 244 del 1.10.2004) ed in particolare l'impresa non si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo o di qualunque altra situazione equivalente e non abbia in corso un procedimento per la dichiarazione di tali situazioni;

<sup>1</sup> Ai sensi della Raccomandazione 361/2003/CE del 6 maggio 2003 sono considerate microimprese, piccole imprese e medie imprese quelle che rispettano i requisiti della seguente tabella:

Parametri	Micro Impresa	Piccola Impresa	Media Impresa
1. Dipendenti	< di 10	< di 50	< di 250
2.1. Fatturato annuo oppure	< di 2	< di 10	< di 50
2.2. Totale bilancio (in milioni di euro)	< di 2	< di 10	< di 43

- I requisiti sono cumulativi nel senso che devono sussistere tutti contemporaneamente.
- Il numero di dipendenti occupati è calcolato in unità lavorative annue (U.L.A.) ed è pari al numero di dipendenti a tempo pieno durante l'anno, conteggiando il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato tutto l'anno o che hanno lavorato a tempo parziale o come lavoratori stagionali come frazioni di U.L.A. L'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile chiuso.
- Il fatturato annuo e il totale bilancio sono quelli dell'ultimo esercizio contabile approvato e vengono calcolati su base annua; se un'impresa, alla data di chiusura dei conti, ha superato, nell'uno o nell'altro senso e su base annua, le soglie dei dipendenti o le soglie finanziarie, perde o acquisisce la qualifica di media, piccola o microimpresa solo se il superamento avviene per due esercizi consecutivi. Se si tratta di impresa di nuova costituzione, i cui conti non siano ancora stati approvati, i dati in questione sono oggetto di una stima in buona fede ad esercizio in corso.
- Se l'impresa è "associata" o collegata", i dati dei dipendenti e i dati finanziari sono determinati aggregando i dati dell'impresa stessa ai dati delle eventuali imprese associate o collegate.



- che non si trovino in stato di cessazione o sospensione dell'attività;
- che non si trovino in una delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, di cui all'art.38, comma 1, del Dlgs. 163/2006 e s.m.i.)

2. Non sono ammesse ai benefici del presente bando le imprese che operano nei settori di attività esclusi dal regime de minimis come richiamato nel successivo articolo 5.

Sono, inoltre, escluse dall'ammissione al contributo, le imprese, ad eccezione delle imprese individuali, che rientrino nelle condizioni di cui all'articolo 4, comma 6 D.L. 6 luglio 2012, n. 95, come convertito in L. 7 agosto 2012, n. 135<sup>2</sup>.

Ogni modifica e/o variazione riguardante tali elementi, intervenuta dopo la presentazione della domanda, dovrà essere tempestivamente comunicata, a cura dell'impresa richiedente, alla Camera di Commercio di Reggio Calabria per le necessarie verifiche e valutazioni.

3. Tutti i requisiti sopraelencati devono essere posseduti sia alla data di presentazione della domanda, sia nella fase di rendicontazione e fino alla liquidazione del contributo, pena la non ammissibilità ai benefici del presente bando. La perdita dei requisiti, intervenuta dopo la presentazione della domanda ed accertata in fase di liquidazione, comporta la decadenza dal contributo eventualmente già assegnato.

### ART. 3 – INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI

1. Sono ammesse al contributo le seguenti spese realizzate per l'acquisto di beni nuovi e destinati alla sede o all'unità locale dell'impresa, ubicate nella provincia di Reggio Calabria e regolarmente denunciate al Registro delle Imprese:

Acquisto di beni strumentali nuovi di fabbrica e strettamente connessi all'attività dell'azienda: macchinari, attrezzature, macchine elettroniche per ufficio ad uso esclusivo e funzionale all'attività espletata, sistemi informatici di gestione nuovi di fabbrica (hardware e software). Deve trattarsi di costi per l'acquisto di beni finalizzati esclusivamente all'esercizio dell'attività imprenditoriale. Tutti i beni di cui al presente intervento sono ammissibili solo se regolarmente iscritti nella contabilità aziendale e rientranti nelle categorie iscritte tra le immobilizzazioni materiali e immateriali dell'attivo dello stato patrimoniale dell'impresa.

A titolo esemplificativo non rientrano tra le spese ammissibili:

- beni non strettamente necessari per l'esercizio dell'attività dell'impresa, anche se obbligatori per legge (es. estintori, etc...)
- impianti;
- autovetture, autocarri, veicoli, mezzi d'opera e mezzi di trasporto di ogni genere (anche se destinati al trasporto fuori strada o in cave e cantieri), compresi tutti i tipi di allestimenti finalizzati al trasporto; imbarcazioni, natanti, strutture/mezzi galleggianti compresi relativi macchinari e allestimenti;
- velivoli di ogni genere;
- beni destinati ad essere noleggiati con o senza operatore;
- beni in comodato;
- arredo e suppellettili;
- spese di telefonia in generale;
- spese di trasporto
- spese di montaggio e installazione se non quelle propedeutiche e necessarie per il rilascio del collaudo finale;
- spese di assicurazione dei beni e canoni di manutenzione.

Relativamente ad hardware e software, deve trattarsi di costi per l'acquisto di hardware di nuova fabbricazione e/o software, strettamente necessari all'attività dell'azienda.

---

<sup>2</sup> A decorrere dal 1° gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche in base a convenzioni, da enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile (società, associazioni, fondazioni, comitati) esclusivamente in base a procedure previste dalla normativa nazionale in conformità con la disciplina comunitaria. Tali enti che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, **non** possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche. **Il divieto opera soltanto nell'ipotesi in cui l'amministrazione pubblica che eroga il contributo sia la stessa destinataria del servizio corrisposto dall'impresa e fintanto che il soggetto risulta affidatario di un servizio a favore del medesimo ente (cfr. nota Ministero Sviluppo Economico prot. 100928/2014).**

Sono escluse le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale, gli enti di volontariato, le organizzazioni non governative, le cooperative sociali, le associazioni sportive dilettantistiche nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.



2. Gli interventi devono essere effettuati e le spese devono essere sostenute e pagate successivamente alla data di presentazione della domanda ed entro il termine massimo indicato in sede di comunicazione di assegnazione del contributo da parte della Camera di Commercio.

**3. Per gli interventi di cui al presente bando l'impresa non può beneficiare di altri contributi e agevolazioni pubblici a qualsiasi titolo.**

**4. Non sono ammissibili richieste presentate da imprese che hanno già beneficiato del contributo o che, ammesse a contributo, hanno presentato la relativa rendicontazione ai fini della liquidazione, indipendentemente dall'avvenuta erogazione del contributo concesso, nell'ambito della precedente edizione del presente bando (2014) e delle edizioni 2009 – 2010 – 2011/2012 – 2013 del bando "Sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese per l'utilizzo delle nuove tecnologie informatiche e le applicazioni internet" con riferimento all'Intervento 1.**

5. Le spese, ai fini dell'ammissibilità, devono essere acquisite presso fornitori terzi, senza che l'impresa che richiede il contributo si trovi in posizione tale da esercitare il controllo sui fornitori o viceversa.

6. Non sono ammessi i pagamenti effettuati in contanti e/o tramite compensazione di qualsiasi genere tra il beneficiario ed il fornitore, e qualsiasi forma di auto fatturazione.

#### **ART. 4 – TIPOLOGIA E IMPORTO DEL CONTRIBUTO**

1. Il contributo che verrà liquidato nei limiti del Fondo annualmente stanziato è commisurato al 70% delle spese ammissibili (al netto dell'IVA) fino ad un massimo di € 3.000,00.

2. Il contributo:

a) sarà erogato a fondo perduto ed in un'unica soluzione;

b) sarà erogato alle imprese beneficiarie sulla base della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e pagate entro la data di rendicontazione, come specificato nel successivo art. 7;

c) è da considerarsi al lordo della ritenuta di acconto del 4%.

#### **ART. 5 - REGIME COMUNITARIO**

I contributi sono concessi ed erogati ai sensi della normativa comunitaria relativa agli aiuti di importanza minore ("de minimis"), in particolare in applicazione delle disposizioni previste dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti d'importanza minore ("de minimis").

Tale regime prevede che l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad una "impresa unica" (art. 2 par. 2 del Regolamento (UE) n. 1407/2013) non debba superare € 200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari (€ 100.000 per le imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi). Pertanto il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto in regime "de minimis" è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione (secondo il modello disponibile sul sito [www.rc.camcom.gov.it](http://www.rc.camcom.gov.it)) - rilasciata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 - che attesti gli aiuti ottenuti in "de minimis" nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti. Il nuovo aiuto potrà essere concesso solo se, sommato a quelli già ottenuti nei tre esercizi finanziari suddetti, non superi i massimali stabiliti da ogni Regolamento di riferimento.

**Poiché il momento rilevante per la verifica dell'ammissibilità è quello in cui avviene la concessione/assegnazione (il momento in cui sorge il diritto all'agevolazione), la dichiarazione dovrà essere confermata – o aggiornata – su richiesta dell'amministrazione, con riferimento appunto alla data di concessione/assegnazione.**

Si ricorda che, qualora fosse superato il massimale previsto, l'impresa perderà il diritto non all'importo in eccedenza ma all'intero aiuto in conseguenza del quale tale massimale è stato superato.

Tutte le indicazioni sono contenute nell'allegato al presente bando "Dichiarazione de minimis – Istruzioni per la compilazione", in particolare relativamente alle agevolazioni da indicare, al periodo di riferimento ed all'individuazione del beneficiario (concetto di "impresa unica").

Ai sensi dell'art. 1 del regolamento (CE) 1407/2013 non possono essere concessi aiuti "de minimis":

a) alle imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al Reg. (CE) n. 104/2000 del Consiglio;

b) alle imprese operanti nella produzione primaria dei prodotti agricoli (come da art. 2 paragrafo 1 del Reg. (CE) 1407/2013);

c) aiuti il cui importo sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti acquistati o commercializzati, né aiuti connessi all'obbligo di condivisione dell'aiuto con i produttori primari;

d) aiuti alle esportazioni, né aiuti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a quelli importati.



#### ART. 6 – MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

1. Le domande dovranno essere presentate a partire dalle ore 8.00 del giorno **21 settembre** 2015 e fino alle ore 20.00 del giorno **9 ottobre** 2015.

La presentazione delle domande potrà essere effettuata dal lunedì al venerdì tra le 8.00 e le 20.00 e sabato tra le 8.00 e le 13.00: al di fuori di questo intervallo temporale, l'accesso al sistema potrà risultare bloccato e pertanto non garantire il corretto invio della domanda.

2. Ciascuna impresa può inoltrare una sola domanda di contributo a valere sul presente bando. Nel caso in cui la medesima impresa presenti più domande, sarà esaminata solo l'ultima domanda ricevuta in ordine cronologico e conseguentemente non si terrà conto né delle domande pervenute precedentemente né della documentazione allegata alle stesse.

3. L'invio delle domande di contributo previsto dal presente bando dovrà avvenire esclusivamente in modalità telematica con firma digitale del legale rappresentante dell'impresa attraverso lo specifico sportello on line "Contributi alle imprese", all'interno del sistema Webtelemaco di Infocamere – Servizi e-gov.

Sul sito internet camerale [www.rc.camcom.gov.it](http://www.rc.camcom.gov.it) saranno fornite le istruzioni operative per la trasmissione telematica delle domande. Tuttavia, si informa che:

- a) Il legale rappresentante dell'impresa deve essere dotato di firma digitale (smart card, business key, carta nazionale dei servizi, ecc. e relativo software);
- b) L'impresa deve avere attivato una casella di Posta Elettronica Certificata – PEC attiva;
- c) L'impresa deve avere aderito alla convenzione Telemaco Pay o, in alternativa, il legale rappresentante può incaricare uno dei seguenti soggetti: Associazione / Agenzia / Studio / altro soggetto privato, indicandolo nel modulo predisposto dalla Camera di Commercio. **L'incarico riguarda esclusivamente l'invio della pratica. Nelle fasi successive l'interlocutore sarà necessariamente l'impresa, attraverso la casella PEC indicata dall'impresa nel modello di cui al successivo comma 5, lettera a).**

Poiché per completare l'attivazione della convenzione Telemaco Pay, Infocamere s.c.p.a. impiega almeno 48 ore lavorative, si consiglia di tenere conto di questo tempo operativo al fine di non incorrere in invii tardivi della domanda.

4. E' esclusa la presentazione on line delle istanze di contributi previsti dal presente bando mediante utilizzo di qualsiasi diversa modalità informatica/telematica.

Le eventuali istanze trasmesse/presentate mediante altre modalità non saranno ammesse alla concessione dei contributi camerale richiesti.

5. Il modello di domanda (modello base) è un file xml generato dal sistema Telemaco al termine della compilazione on line della pratica.

Alla domanda/modello base dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- a) **autodichiarazione** sul possesso dei requisiti previsti all'art. 2 del bando, comprensiva dell'autorizzazione al trattamento dei dati ai fini dell'informativa sulla privacy e con allegata Relazione Tecnica sui beni/ servizi per i quali si richiede il contributo, contenente descrizione esauriente dei prodotti che si intendono acquistare e dei servizi che si intende fornire ed il loro utilizzo nell'ambito dell'impresa (fac-simile modello A);
- b) **autodichiarazione** sull'importo degli eventuali altri contributi già assegnati all'impresa ai sensi della normativa comunitaria relativa agli aiuti di importanza minore (de minimis) (facsimile modello B);
- c) **preventivi di spesa** relativamente all'acquisto/fornitura dei beni di cui all'art.3.

6. Il modello di domanda (modello base) e tutti i documenti allegati alla pratica telematica devono essere **firmati digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa**. Le domande in cui il modello base e/o la documentazione allegata siano incomplete in una qualsiasi parte, oppure prive della documentazione richiesta, oppure siano firmate digitalmente da soggetto diverso dal legale rappresentante dell'impresa saranno dichiarate inammissibili. Non sarà ammessa alcuna integrazione alle domande presentate.

Al di fuori di tali casi, la Camera di Commercio di Reggio Calabria si riserva la facoltà di richiedere all'impresa eventuali chiarimenti rispetto alla domanda e/o alla documentazione allegata, solo ed esclusivamente se la documentazione obbligatoriamente richiesta è stata interamente e regolarmente presentata. In tal caso, il termine di conclusione del procedimento si intende sospeso e riprende a decorrere dal ricevimento dei chiarimenti richiesti. Il mancato invio dei chiarimenti, entro e non oltre il termine perentorio di 10 giorni naturali dalla data di ricevimento della richiesta (vale la ricevuta di avvenuta consegna della pec), comporterà l'automatica inammissibilità della domanda.



7. Tutte le comunicazioni successive alla presentazione della domanda saranno inviate dalla Camera di Commercio alle imprese esclusivamente tramite posta elettronica certificata all'indirizzo pec indicato dall'impresa in fase di domanda. La Camera di Commercio non si assume alcuna responsabilità per la mancata consegna delle comunicazioni per cause non dipendenti dalla Camera, quali ad esempio: inesatta indicazione della pec dell'impresa; mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo pec indicato in fase di domanda; casella di posta elettronica non attiva, malfunzionante o disabilitata; eventuali disguidi tecnici o comunque imputabili al fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

#### ART. 7 – ITER E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

1. L'istruttoria formale delle domande sarà effettuata dal Servizio "Competitività delle imprese e del territorio" della Camera di Commercio di Reggio Calabria e sarà finalizzata a verificare:

- il rispetto dei termini e delle modalità di invio delle domande;
- la completezza e la conformità della documentazione presentata secondo quanto indicato all'art. 6 del bando e la regolarità formale della stessa;
- la sussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 2 del bando.

La valutazione sulla congruità degli investimenti e sulla relativa ammissibilità verrà effettuata, in fase di rendicontazione, dal Comitato Tecnico di cui al successivo comma 7.

2. Le domande giudicate ammissibili saranno ordinate sulla base dell'ordine cronologico di trasmissione, attestato dalla data e dall'orario di ricezione sul sistema Webtelemaco.

3. La graduatoria delle domande ammissibili sarà sottoposta al Segretario Generale per l'adozione del provvedimento di concessione dei contributi. L'approvazione della graduatoria avverrà entro 60 (sessanta) giorni solari consecutivi dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande. Il provvedimento di approvazione sarà di seguito pubblicato on line ed i suoi esiti comunicati alle imprese beneficiarie all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'impresa che dovrà essere riportato in fase di domanda.

4. Il contributo sarà assegnato nei limiti previsti dall'art. 4 seguendo l'ordine della graduatoria e fino ad esaurimento dello stanziamento previsto.

5. Ogni impresa beneficiaria, a progetto attuato, dovrà presentare la richiesta di liquidazione ed erogazione del contributo accedendo alla procedura di rendicontazione nel rispetto dei tempi indicati dalla Camera. Le modalità per accedere alla procedura di rendicontazione e le relative modalità di invio saranno comunicate via PEC alle singole imprese dalla Camera successivamente all'assegnazione del contributo.

6. I beneficiari del contributo dovranno presentare, a progetto attuato, e comunque **entro il termine indicato dalla Camera**, la documentazione probatoria consuntiva per ottenere la liquidazione del contributo, che consiste in:

- (a) **Richiesta di liquidazione** secondo il modello predisposto dalla Camera, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta ai sensi del DPR 445/2000, firmata digitalmente dal titolare o rappresentante legale dell'impresa **che sottoscrive la domanda ed** inserita negli allegati della pratica telematica;
- (b) **dichiarazione** di non aver beneficiato negli ultimi tre anni di agevolazioni in regime de minimis, che, sommate alla presente, superino 200.000 Euro, come da modello predisposto dalla Camera;
- (c) **Relazione Tecnica** a consuntivo sui beni/ servizi per i quali si richiede il contributo, secondo il modello predisposto dalla Camera, con allegata la relativa documentazione probatoria richiesta dalla Camera in fase di concessione. La relazione tecnica dovrà contenere la descrizione esauriente dei prodotti acquistati e dei servizi forniti e l'utilizzo nell'ambito dell'impresa;
- (d) **copie conformi all'originale delle fatture** relative ai costi sostenuti; nelle fatture devono essere chiaramente indicati i costi disaggregati dei beni o servizi acquistati. Nel caso in cui siano stati acquistati software, è necessario allegare anche copia della licenza d'uso. Nel testo delle fatture dovrà essere inserito un esplicito riferimento al presente bando ed alla relativa edizione.
- (e) **quietanze delle fatture** relative ai costi sostenuti. Per quietanza si intende: documentazione bancaria o postale nella quale vi sia esplicito riferimento alle fatture e che ne attesti l'effettivo avvenuto pagamento entro la data di rendicontazione. Costituisce quietanza di pagamento: a) la copia del bonifico bancario effettuato dall'impresa beneficiaria corredato dalla copia della relativa sezione dell'estratto conto debitamente intestato all'impresa



beneficiaria dalla quale risulti l'effettiva esecuzione del bonifico entro i termini di rendicontazione; oppure b) la copia dell'assegno emesso dall'impresa beneficiaria a favore del fornitore, debitamente compilato in ogni sua parte, corredato dalla copia della relativa sezione dell'estratto conto debitamente intestato all'impresa beneficiaria dalla quale risulti l'effettivo incasso dell'assegno entro i termini di rendicontazione.

7. A seguito dell'istruttoria formale, la valutazione dell'ammissibilità delle rendicontazioni sarà effettuata sotto la propria responsabilità, e a proprio insindacabile giudizio, da un apposito Comitato Tecnico composto da:

- Segretario Generale della Camera di Commercio
- due esperti nominati dalla Giunta camerale.

Acquisite le rendicontazioni, il Comitato Tecnico valuterà la rispondenza della documentazione presentata con quanto previsto dal presente bando, anche con riferimento alla congruità degli investimenti ed all'ammissibilità degli stessi come da art. 3, e con quanto preventivato in fase di domanda. **Il Comitato Tecnico si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di rideterminare il contributo qualora le spese rendicontate vengano ritenute palesemente non congrue con riferimento ai prezzi di mercato dei beni/servizi effettivamente acquistati.**

Le aziende che presenteranno rendicontazione solo parziale delle attività ammesse al finanziamento percepiranno un contributo ridotto proporzionalmente rispetto ai costi non sostenuti e/o alle attività difformi da quanto dichiarato nella richiesta di finanziamento.

Considerate le valutazioni espresse dal Comitato Tecnico, il Segretario Generale disporrà l'approvazione dell'elenco finale dei soggetti finanziati con l'importo del contributo effettivo per ciascuna azienda.

8. L'eventuale modifica del fornitore indicato in domanda dovrà essere adeguatamente motivata al momento della presentazione della rendicontazione e sarà ammessa solo ed esclusivamente se il nuovo fornitore individuato possiede i requisiti previsti dal bando ed i beni acquistati presentano le stesse caratteristiche dei beni indicati in domanda.

9. La Camera di Commercio si riserva di effettuare controlli a campione sugli interventi finanziati, di richiedere qualsiasi altra documentazione che riterrà opportuna, sia a preventivo che a consuntivo.

#### **ART. 8 – DECADENZA**

1. Il diritto al contributo viene meno in caso di apertura di procedure concorsuali nei confronti dell'impresa o cancellazione della stessa dal Registro Imprese, o di perdita dei requisiti di ammissibilità, in fase di liquidazione del contributo. Il diritto al contributo verrà meno anche in caso di mancato rispetto delle prescrizioni e dei vincoli indicati nel presente bando nonché nel caso in cui la realizzazione dell'intervento non sia conforme al contenuto ed alle dichiarazioni contenute nelle domande presentate.

Inoltre, come stabilito dall'art. 71 e dall'art. 75 del DPR n. 445/2000, sulle istanze oggetto di beneficio si procederà ad effettuare un controllo, anche a campione, per verificare la realizzazione dell'intervento nonché la veridicità della dichiarazione sostitutiva di cui sopra, come da provvedimento del Segretario Generale n. 384 del 10/12/2008.

Qualora dal controllo emergesse la non autenticità di fatti o informazioni, il dichiarante decadrà dal beneficio del bando, ferme restando le conseguenze previste dall'art. 76 del DPR 445/2000.

Le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l'uso di atti falsi saranno puniti ai sensi del codice penale e delle leggi vigenti in materia.

2. Ai fini dell'erogazione del contributo, tutte le imprese beneficiarie saranno sottoposte in fase di liquidazione al controllo sulla regolarità contributiva. Qualora, a seguito dei controlli, emergano irregolarità contributive, sarà applicata la procedura di cui all'art. 31 D.L. 69/2013, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98.

Nei casi di esenzione dagli obblighi di iscrizione presso gli istituti previdenziali, dichiarata dalle imprese in fase di domanda, si procederà, ai fini dell'erogazione del contributo, alle opportune verifiche presso i relativi enti previdenziali. In caso di esito negativo di tali verifiche, l'impresa decadrà dal beneficio in applicazione a quanto disposto dal precedente comma 1 del presente articolo.

3. Qualsiasi modifica dei dati indicati nella domanda presentata dovrà essere tempestivamente comunicata all'indirizzo di posta elettronica certificata [cameradicommercio@rc.legalmail.camcom.it](mailto:cameradicommercio@rc.legalmail.camcom.it).

#### **ART. 9 – AVVERTENZE**

1. Ai sensi della L. 241/90 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", per ultimo modificata dalla legge n.180/2011 il procedimento amministrativo riferito al



presente bando di concorso è assegnato al Servizio "Competitività delle imprese e del territorio", nella persona del Responsabile, d.ssa Giulia Megna. L'inizio del procedimento coincide con la data di protocollazione della domanda.

2. Ai sensi del Dlgs. N. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", i dati acquisiti in esecuzione del presente bando e dal modulo di domanda saranno utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti dal bando stesso e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l'ausilio di sistemi informatici, nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti.

3. Il titolare dei dati forniti è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Reggio Calabria con sede in Via T. Campanella n. 12 - Reggio Calabria.

4. Ai sensi dell'art.14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57 i dati verranno utilizzati per la trasmissione al Ministero dello Sviluppo Economico delle informazioni relative alla concessione ed erogazione degli incentivi alle imprese ai fini della verifica del rispetto del *de minimis*.

5. Il presente bando verrà pubblicato all'Albo camerale on line e diffuso tramite sito web della Camera di Commercio di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 11/09/2015

IL SEGRETARIO GENERALE  
D.ssa Natina Crea